

Napoli, li 31 Marzo 2014

Prot.n.: 928/14/ASSO/REG-P

Ai Dirigenti del Settore Demanio Marittimo
dei Comuni Costieri della
Provincia di Napoli
Provincia di Caserta
Provincia di Salerno
(SEDI) Segue Elenco

Oggetto: Ordinanza T.A.R. Campania n. 381/2014 inerente l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.D. n.125/2013 di cui ai Commi 114-120 della Legge Regionale n.5/2013

Egregio Dirigente,

i sottoscritti, in qualità di Responsabili Regionali dell'Assobalneari Campania, in relazione all'Ordinanza in oggetto, e

PREMESSO

CHE la Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevedeva all'art. 251, in capo alla Regioni, la classificazione delle aree costiere in due categorie A (alta Valenza Turistica), e B (normale Valenza turistica);

CHE con la Finanziaria Regionale di cui alla Legge n. 5 del 6 Maggio 2013 Pubblicata su BURC n.24 del 7 Maggio 2013, la Regione Campania introduceva i criteri di classificazione del territorio costiero campano, delegando ad una fase successiva, la predisposizione degli elenchi graduati (**comma 120 Legge n.5/2013**), da adottare con decreto Dirigenziale e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania, entro il 30 novembre di ogni anno;

CHE con il Decreto Dirigenziale n. 125 del 29/11/2013 (BURC n. 689 del 2 Dicembre 2013), veniva pubblicato "**l'elenco graduato e classificazione dei comuni costieri della Campania di cui ai commi 114-120 della Legge Regionale n. 5 del 2013**", rendendo per tanto note le classificazioni previste in finanziaria;

CHE tale classificazione produrrebbe di fatto un aumento dei Canoni Demaniali Marittimi con incrementi del 100% degli attuali costi Regionale oltre ad un un'ulteriore aumento del 100% su Base Nazionale per le aree inserite nella Classificazione "A"(alta Valenza Turistica), tale previsione pertanto, determinerebbe una disparità di trattamento tra gli operatori del settore turistico balneare della Regione Campania con gli operatori delle altre Regioni Italiane, dove la previsione di

incremento regionale più alta è della Regione Toscana con un aumento dell'addizionale pari al 25%;

CHE l'Assobalneari Campania in data 10 Febbraio 2014, presentava ricorso avverso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto della Regione Campania n.125/2013 avente ad oggetto l'elenco graduato e la classificazione dei comuni costieri della Campania di cui ai commi 114-10 della Legge Regionale n.5 del 2013;

CONSIDERATO

CHE in data 6 Marzo 2013 il Tribunale Amministrativo della Campania depositava l'Ordinanza Cautelare n. 381/2014 REG.PROV.CAU. con la quale il Giudice ha ritenuto: “ **ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., che le esigenze dei ricorrenti possano essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito**”;

CHE in particolare l'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., recita: “**Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito..... OMISSIS**”;

PERTANTO, con la presente nota si

CHIEDE

alle SS. VV. II., in considerazione delle motivazioni su esposte, di voler attendere, per l'emissione degli ordini d'introito per l'anno 2014, il giudizio di merito fissato dal T.A.R. con udienza pubblica del 24 luglio 2014, al fine di evitare innumerevoli contenziosi che produrrebbero effetti negativi per l'intero comparto delle Imprese Turistico Balneari Campane.

Sicuri di un Vs positivo, con l'occasione si porgono Cordiali saluti

Il Vice Presidente Assobalneari Campania
dott. Emiliano ESPOSITO
F.to

Il Presidente Assobalneari Campania
arch. Antonio CECORO
F.to

In allegato alla presente e né forma parte integrante si trasmette copia di:

1) copia della Ordinanza cautelare n. 381 del 6 marzo 2014 del TAR Campania - Assobalneari Campania contro Regione Campania;



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli SEZIONE SETTIMA

Avvocato Difensore:

Roma Luigi

Presso:

Roma Luigi

Via Carducci 18 C/O R.Mastrantuono Napoli

Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare
(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 06/03/2014 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 381/2014 con il seguente esito:

Fissa Udienza Pubblica al 24/07/2014,

sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 706/2014

Parti	Avvocati
Associazione Assobalneari Campania, ed altri	Roma Luigi

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed alt	Bove Almerina

Napoli, li' 06/03/2014

l'operatore amministrativo

N. 00381/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00706/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2014, proposto da:

Associazione Assobalneari Campania, Lido La Fortuna di Fortuna S.a.s. di Gennaro Masullo & C., Lido delle Sirene di della Vecchia Clementina, Lido Miliscola della Società Ares S.a.s. di Emiliano Esposito & C., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Roma, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Roma in Napoli, via Carducci 18 c/o R. Mastrantuono;

contro

Regione Campania in persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso l'avv. Almerina Bove in Napoli, via S. Lucia, 81 presso l'Avvocatura regionale;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in

Napoli, via Diaz, 11;

Comune di Castel Volturno in persona del Sindaco P.T.;

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco P.T.;

Comune di Capri in persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto della Regione Campania n.125/2013 avente ad oggetto;
l'elenco graduato e la classificazione dei comuni costieri della
Campania di cui a commi 114-120 della legge regionale n.5 del 2013,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania in
Persona del Presidente P.T. e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott.
Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., che le
esigenze dei ricorrenti possano essere tutelate adeguatamente con la
sollecita definizione del giudizio nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) fissa l'udienza pubblica del 24 luglio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Art. 55. Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.
13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli [articoli 13 e 14](#); altrimenti provvede ai sensi dell'[articolo 15, comma 4](#).
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 160 del 2012)